**La teoria di Montesquieu**

Charles Louis de Secondat, barone de la Brede e de Montesquieu scrive, nella prima metà del ‘700, un’opera che resterà fondamentale per la costruzione dello stato liberale moderno e contemporaneo: Lo spirito delle Leggi (De l’esprit des lois). E’ curioso constatare che, in tale opera, l’interesse culturale dell’Autore non è quello di descrivere lo stato liberale, ma quello di studiare quale sia l’influsso delle leggi sugli Stati che se ne dotano, qualsiasi siano le leggi e qualsiasi siano gli Stati. Pertanto, gran parte del libro si sofferma ad esaminare gli effetti dei vari tipi di leggi sugli Stati e sulle Civiltà trascorse. Nella seconda parte del libro, l’Autore prova ad ipotizzare quali siano le leggi che devono essere emanate, allo scopo di ottenere certi risultati, ad esempio per sviluppare nello Stato una capacità militare, sia difensiva che offensiva (le due cose prevedono leggi diverse). Si giunge così ai libri undicesimo e dodicesimo, dove Montesquieu esamina quali leggi debbano essere emanate per garantire la libertà all’interno dello Stato. In questi capitoli egli si ispira dichiaratamente alle leggi allora vigenti in Inghilterra, che, secondo lui, sono quelle che maggiormente, tra le leggi conosciute, garantiscono la libertà delle istituzioni e dei cittadini. La tesi sostenuta è quella, poi universalmente accettata, che solamente la separazione dei poteri, individuati in legislativo, esecutivo e giudiziario, garantisce queste libertà. Infatti, ogni qual volta anche solamente due di tali poteri si trovano uniti nella stessa persona o nella stessa categoria di persone, il potere concentrato in queste sole mani porta al dispotismo ed alla prevaricazione.

**Funzione dei tre poteri**

Per maggiore chiarezza, riassumo brevemente quale è la natura dei tre poteri:

* il potere legislativo è quello che emana le Leggi, cioè quelle regole generali di comportamento che valgono sempre e per tutti;
* il potere esecutivo deve invece prendere quelle decisioni che valgono una sola volta, o un numero limitato di volte, cioè gli atti esecutivi, che vanno gestiti rispettando le leggi; per fare un semplice esempio, il potere legislativo stabilisce le norme che occorre rispettare quando si deve costruire un ponte, ma la decisione di quali ponti effettivamente costruire è dell’esecutivo, che decide conformemente alle norme fissate dalle leggi;
* il potere giudiziario giudica chi viola la legge o delle controversie tra i cittadini, applicando le leggi emanate dal legislativo.

In base a questi principi, risulta abbastanza evidente che il potere legislativo non dovrebbe prendere decisioni di natura esecutiva, delle quali tipico esempio sono le leggi di spesa (le cosiddette leggine): deve invece fissare le regole con le quali si spende e, secondo Montesquieu, addirittura l’ammontare totale della spesa consentita, che verrà gestita, voce per voce, dal Governo.

<http://www.sentieridimontagna.it/i-miei-libri/pensieri-incespicando/pensieri-incespicando-organizzazione-dello-stato/organizzazione-de>